



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 137 del 01-09-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID E LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI - ATTO DI INDIRIZZO.

Il giorno **uno settembre duemilaventuno**, alle ore **12:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'art. 18 viene promosso «*il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva*»;

CONSIDERATO che dall'anno 2020 è in corso l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha reso necessaria l'adozione di misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del virus, con estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, disposta con DPCM 9 marzo 2020, nonché con l'adozione di molteplici e successivi provvedimenti che hanno disposto, fra l'altro, la sospensione di numerose attività produttive e professionali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 87, a norma dei quali "1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

CONSIDERATO che il citato DPCM 11 marzo 2020, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa, ha disposto, all'art. 1, punto 6, con effetto dal 12 al 25 marzo 2020, che «*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1,*

comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza»;

ATTESO che con Direttiva n. 2/2020, recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il Ministro per la pubblica amministrazione ha inteso fornire indirizzi operativi finalizzati a garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

DATO ATTO che la predetta Direttiva:

- precisa che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento e tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- precisa anche che le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- segnala che, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 8 marzo 2020 e dell'art. 87 del DL n. 18/2020;
- considera il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- pone in capo alle amministrazioni l'onere di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché delle attività indifferibili, con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- prevede l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del relativo ruolo di coordinamento;
- prevede in capo alle amministrazioni, nell'esercizio dei relativi poteri datoriali, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, l'adozione di strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione dell'istituto del congedo, nonché delle ferie pregresse nel rispetto del CCNL;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 12 del 12 marzo 2020 sono state adottate misure idonee e necessarie al fine di ridurre, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi in modalità telematica;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nelle norme sopracitate, è stato necessario individuare, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, le attività indifferibili da rendere in presenza e che tale individuazione si è configurata come presupposto per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile, tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

DATO ATTO che, nelle more dell'adozione di apposito Regolamento comunale, sono state attivate modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, escludendo il ricorso a tale modalità di lavoro:

- per attività che richiedono la presenza fisica del lavoratore (es. adempimenti dei servizi demografici non effettuabili a distanza, quali gli atti di stato civile, attività di vigilanza, attività di assistenza degli ospiti della casa di riposo, ogni altra attività che risulti non compatibile con la modalità del lavoro agile, da individuarsi a cura del Responsabile del settore di pertinenza);
- per indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, a meno che il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite da questa amministrazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 del 24/03/2020, con la quale:

- a) nell'ambito dei servizi comunali, sono state individuate le seguenti attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti:
 - attività della protezione civile;
 - attività della polizia locale, nel rispetto delle regole adottate dalle misure emergenziali di cui trattasi;
 - attività dei servizi demografici;
 - servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - attività dei servizi sociali;
 - attività del protocollo comunale;
 - attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici;
 - attività dei servizi finanziari e dei tributi locali;
 - attività connesse al SUAP;
 - attività connesse al servizio urbanistico;
 - attività connesse alla ricostruzione post-sisma;fatta salva la possibilità di individuare altre attività indifferibili da rendere in presenza;
- b) è stata data attuazione in questo Ente, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, alla modalità di lavoro agile in adempimento a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020 e secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di utilizzo del lavoro agile con modalità semplificate e temporanee di accesso nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fino al perdurare dello stato di emergenza, garantendo al contempo la continuità operativa dei servizi dell'ente;
- c) si è dato mandato ai Responsabili di ciascun settore a procedere, con ogni consentita sollecitudine, alla valutazione delle attività eseguibili in regime di lavoro agile e alla individuazione del personale disponibile ad adoperare in tale modalità, anche con dotazioni informatiche di proprietà del dipendente stesso;

DATO ATTO che, in considerazione dell'andamento dei contagi, sono stati approvati molteplici atti normativi coi quali è stata disposta la graduale ripresa e riapertura delle attività, consentendone lo svolgimento in presenza, nel rispetto di necessari ed adeguati protocolli di sicurezza;

VISTO il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, c.d. "*Decreto proroghe*";

VISTA la legge 17 giugno 2021, n. 87 ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", in particolare l'art. 1, comma 2, che testualmente recita "*Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021*";

DATO ATTO, pertanto, che l'attuale fase è caratterizzata dall'obiettivo del superamento della normativa emergenziale con contestuale previsione del ripristino della modalità ordinaria di lavoro in presenza, tanto nel settore pubblico che in quello privato;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere a rimodulare la modalità organizzativa di questo Ente relativa al lavoro agile dei dipendenti in coerenza con l'attuale fase di riavvio delle attività produttive e commerciali per assicurare la regolarità, la continuità e l'efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese e garantire un percorso di ritorno alla normalità, in piena sicurezza;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente delibera all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ESPRIMERE, quale atto di indirizzo e in coerenza con l'attuale fase di superamento della normativa emergenziale e di riavvio delle attività produttive e commerciali, la volontà a che, a far data dal **1° ottobre p.v.**, sia ripristinata la modalità ordinaria di lavoro in presenza dei dipendenti di questo Ente, in modo da garantire e assicurare la regolarità, la continuità e l'efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese e garantire un percorso di ritorno alla normalità e comunque nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;
3. di INDICARE, pertanto, ai Responsabili di ciascun settore che la modalità ordinaria della prestazione lavorativa, a far data dal **1° ottobre p.v.**, sia quella in presenza, consentendo in via subordinata il ricorso al lavoro agile in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, con modalità semplificate e temporanee di accesso nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di

categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, nel rispetto del seguente criterio:

- il lavoro agile è autorizzato ai dipendenti che debbano assentarsi dal posto di lavoro per avvalersi della quarantena fiduciaria ed espletare il prescritto periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare a causa di una concreta esposizione al Coronavirus o di un contatto stretto/diretto con un positivo all'interno del proprio nucleo familiare; le misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta sono contenute nella circolare 36254 dell'11/08/2021 del Ministero della salute, a cui si fa rimando;
4. di INDICARE, inoltre, ai Responsabili di ciascun settore che, nel dare adempimento ai punti 2 e 3 del presente provvedimento e nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ci si attenga alle seguenti indicazioni disposte in via temporanea ed urgente per tutto il perdurare dello stato di emergenza e in attesa di idonea, successiva e più articolata regolamentazione:
- sia garantita un'efficace ed efficiente interazione nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa garantendo la contattabilità nella normale fascia di copresenza, vale a dire dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per il martedì pomeriggio, fasce orarie durante le quali il dipendente è tenuto a rispondere all'amministrazione con immediatezza;
 - il lavoratore agile potrà espletare l'attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto opportuno e congruo dall'amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, secondo requisiti minimi tecnici avallati dal competente servizio informatico-

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, stante la necessità di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione di quanto disposto con il presente atto, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITÀ giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 31-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 16-09-2021 al 01-10-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 18119 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 16-09-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI